



01068-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIOVANNA VERGA	- Presidente -	Sent. n. sez. <i>2024</i>
MARIA DANIELA BORSELLINO		UP - 14/10/2020
IGNAZIO PARDO		R.G.N. 40235/2019
LUCIA AIELLI		
SANDRA RECCHIONE	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 24/05/2019 della CORTE APPELLO di SALERNO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Salerno confermava l'accertamento della responsabilità del ricorrente per i reati di furto aggravata, maltrattamenti in famiglia, rapina ed estorsione consumate nei confronti dello zio paterno convivente.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla rapina: si contestava l'assenza di un danno patrimoniale e l'inidoneità del "beneficio" ricavato dall'apprensione violenta del telefono - funzionale ad impedire di chiamare i soccorsi - a costituire un vantaggio idoneo ad integrare il reato di rapina; si osservava che la svalutazione della

natura patrimoniale del profitto conduce ad una irragionevole coincidenza dello stesso con il movente dell'azione criminosa;

2.2. violazione di legge vizio di motivazione per mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen. in relazione alle estorsioni - asseritamente consumate ai danni dello zio - senza violenza fisica, ma solo con minaccia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo che deduce la inidoneità del profitto non patrimoniale ad integrare l'elemento oggettivo della rapina non si confronta con la consolidata e costante giurisprudenza di legittimità secondo cui nel delitto di rapina, l'ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019 - dep. 27/05/2019, Gelik Mugdat, Rv. 276104; Sez. 2, n. 12800 del 06/03/2009 - dep. 23/03/2009, Vivian e altro, Rv. 243953; Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015 - dep. 19/03/2015, Carbone, Rv. 263163; Sez. 2, n. 7778 del 14/02/1990 - dep. 31/05/1990, BEVILACQUA, Rv. 184507).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto lo "zio" anche se convivente non è compreso tra le persone indicate dalla scriminante descritta nell'art. 649 cod. pen.

2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 2000,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 14 ottobre 2020


L'estensore

Sandra Recchione



Il Presidente

Giovanna Verga



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 13 GEN. 2021



IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Claudia Pianchi

